

R.G. 1/2025



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, così composta:

Dott.ssa Isabella Mariani Presidente Istruttore

Dott. Paolo Sangiuolo Consigliere

Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere

nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1/2025 promossa da:

con il patrocinio dell'Avv. Alessio Orsini

APPELLANTE

contro

„, e per essa, quale mandataria, „, con il  
patrocinio dell'Avv.

APPELLATA

all'esito della discussione orale di cui all'udienza del 19 maggio 2026 e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato

**SENTENZA** ex art. 281 *sexies* c.p.c.

sulle seguenti

CONCLUSIONI

per parte appellante

«*Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:*

*Nel merito,*

*accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in totale riforma della impugnata della Sentenza n. 1/2024 pubblicata il 1/11/2024 e non notificata, emessa dal Tribunale di Firenze – Terza sezione civile - nella persona del Giudice dott. Francesco Ponzetta, a definizione del giudizio civile RG n. 1/2021, incardinato quale atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c. e agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. dalla Signora [redacted];*

*Nel merito in via principale:*



accertare e dichiarare la carenza di titolarità del diritto in capo alla

*Nel merito, in via subordinata:*

accertare e dichiarare la nullità del mutuo per simulazione, o difetto di causa in concreto e/o concessione abusiva del credito;

accertare e dichiarare la mancata dimostrazione della somma precettata o in subordine la sua illegittimità;

in accoglimento delle conclusioni così come rassegnate con il primario atto di opposizione di seguito riprodotte:

"Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:

*Nel merito in via principale:*

ACCERTARE E DICHIARARE la nullità/inefficacia dell'atto di precetto ed accogliere la spiegata opposizione per tutti i motivi dedotti in narrativa, preliminarmente per carenza di titolarità del diritto ed in subordine per la totale infondatezza della domanda di pagamento poiché indeterminata e non provata, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge.

*Nel merito in via subordinata:*

ACCERTARE E DICHIARARE la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona e quindi la inesistenza, nullità ed in ogni caso inefficacia del contratto di mutuo simulato nei confronti della Signora verso la quale non potrà produrre alcun effetto ai sensi dell'art. 1414 c.c., con conseguente rigetto integrale della richiesta di pagamento, con declaratoria di carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di pagamento.

ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del mutuo fondiario oggetto di giudizio, per tutti i motivi esposti nel presente atto ed in particolare per nullità della causa in concreto poiché contratto in frode alla legge ex art. 1344 c.c., poiché la Banca al fine di aggirare la normativa di settore, intese finanziare indirettamente la sovra esposta finanziariamente e insolvente, mediante il mutuo oggetto di giudizio erogato solo formalmente alla Signora e ed ottenendo così garanzie reali in danno dell'opponente, con conseguente declaratoria di nullità del mutuo ed in ogni caso inefficacia nei confronti dell'opponente ai sensi dell'art. 1414 c.c.;

ACCERTARE E DICHIARARE l'abusiva concessione del credito per tutti i motivi dedotti, con conseguente declaratoria di nullità del mutuo e in ogni caso inefficacia nei confronti dell'opponente ai sensi dell'art. 1414 c.c.;



*Nel merito in via di ulteriore subordine:*

*ACCERTARE E DICHIARARE l'indeterminatezza del mutuo per tutti i motivi dedotti, con le conseguenze di cui all'art. 1284 III co. c.c. o ex art. 117 del T.U.B.;*

*ACCERTARE E DICHIARARE il costo occulto generato dalla non dedotta capitalizzazione composta;*

*ACCERTARE E DICHIARARE in ragione dei vizi di cui sopra, il reale saldo dare avere tra le parti al momento della risoluzione del contratto di mutuo, considerando tutte le somme indebitamente corrisposte per i motivi dedotti in narrativa.*

*Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario". Con condanna alle spese, del doppio grado di giudizio, nonché ai compensi di avvocato, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario»;*

per parte appellata

**, e, per essa, quale mandataria,**

*«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa:*

*- respingere l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza n. 2563/2024 del Tribunale di Firenze perché infondato in fatto e in diritto e comunque non provato e conseguentemente*

*- rigettare la domanda di declaratoria di mancanza di titolarità del credito in capo a 'n quanto infondata in fatto e diritto;*

*- rigettare ogni altra domanda avanzata nei confronti di e relativa ad atti, fatti o circostanze anteriori alla cessione del credito perché infondata oltre che non proponibile nei confronti della convenuta per difetto di legittimazione passiva. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio».*

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. '2024, emessa in data 03.08.2024 (pubblicata in data 05.08.2024) a definizione del giudizio di primo grado iscritto al n. R.G. /2021 promosso da iei confronti di , quale mandataria di

il Tribunale di Firenze così provvedeva:

*«...definitivamente pronunciando nella controversia civile promossa da , nei confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:*

*1) respinge la opposizione;*



2) condanna parte opponente a rifondere a parte opposta  
 le spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 12.046,00 per compensi, spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede, Iva e cpa come per legge»

Il Tribunale di Firenze premetteva quanto segue:

- aveva proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 12.04.2021 su istanza della ..., quale mandataria della ..., atto di precetto con il quale le era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € ... quale residuo dovuto del mutuo fondiario del 30.03.2006 rep. ... - fasc. 22016 stipulato dalla ... con ... e ... . A fondamento della opposizione parte attrice aveva eccepito/dedotto: **a)** la mancata prova delle plurime cessioni del credito azionato succedutesi nel tempo; **b)** la simulazione e la nullità del mutuo per contrarietà a norme imperative, per difetto di causa in concreto e per concessione abusiva del credito. Secondo l'attrice opponente, l'erogazione del finanziamento non era destinata a soddisfare le esigenze personali di ..., bensì era finalizzata a ripianare l'esposizione debitoria chirografaria sul conto corrente che la società ... aveva in essere con la medesima Banca. In sostanza, la Banca, non potendo finanziare direttamente la società, versando quest'ultima in stato di insolvenza e in una situazione di dissesto, avrebbe deciso di intestare il mutuo, solo formalmente, alle persone fisiche, al fine di aggirare la normativa di settore sulla sana e prudente gestione del credito e al fine di ottenere una garanzia reale con i privilegi del credito fondiario; la Banca, quindi, avrebbe posto in essere una abusiva concessione del credito dalla quale deriverebbe la nullità del mutuo e delle relative garanzie; **c)** la nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. e delibera C.I.C.R. del 22 aprile 1995, in quanto la somma finanziata superava di gran lunga l'80% del valore degli immobili concessi in garanzia ipotecaria dei mutuatari; **d)** nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, attesa la mancanza del piano di ammortamento, la mancata indicazione del regime finanziario di capitalizzazione composta (costo occulto), l'indeterminatezza sulla composizione della rata e la mancata indicazione delle modalità con cui la rata avrebbe subito variazioni;

- si era costituita in giudizio ..., quale mandataria di ..., la quale aveva contestato la domanda rilevando, in particolare, che i motivi di opposizione avevano per oggetto circostanze riferibili ad epoca precedente alla cessione del credito a ... ;



nella fase cautelare, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo era stata rigettata.

Il Tribunale di Firenze motivava la propria decisione come di seguito:

- l'opposizione è infondata e deve essere respinta;

- la doglianza relativa alla mancata prova della cessione del credito è infondata. In ipotesi di cessione in blocco dei crediti (cartolarizzazione), è sufficiente, ai fini della prova dell'avvenuta cessione a favore della cessionaria del credito per il quale si procede, la sola pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana recante indicazioni utili all'individuazione dei crediti rientranti nell'ambito della cessione; a maggior ragione, se contenente rinvio ad una fonte documentale certa e fruibile che permetta l'identificazione puntuale dei rapporti dedotti nell'operazione di cessione in massa. La prova dell'acquisto di un credito parte di una cessione in blocco può avvenire anche mediante produzione in giudizio della dichiarazione del cedente. Diligentemente la cessionaria, con nota del 09.09.2021, ha depositato documentazione inerente alle cessioni del credito, la quale va ad aggiungersi a quella già depositata nel in allegato alla comparsa di costituzione e risposta e che complessivamente valutata supera ampiamente l'eccezione di parte attrice, sua sul piano dell'esistenza del primo contratto di cessione. Parte convenuta d. .... a. ha inoltre rappresentato che accedendo alla pagina [«https://www. ....»](https://www. ....)

è possibile conoscere i dati dei crediti oggetto di cessione.

Alla luce di quanto sopra la cessione si è regolarmente perfezionata e

può essere ritenuta titolare del credito azionato;

- in merito alla presunta simulazione, alla nullità del mutuo per contrarietà a norme imperative, difetto di causa in concreto e concessione abusiva del credito, la doglianza è infondata. Va anzitutto precisato che il mutuo in questione non può essere qualificato come mutuo c.d. "di scopo"; il contratto concluso tra le parti in causa aveva per oggetto un mutuo ipotecario ex art. 38 T.U.B. per complessivi € 300.000,00; secondo consolidata giurisprudenza, l'art. 38 T.U.B. non configura un mutuo di scopo in quanto la destinazione della somma mutuata a determinate finalità non costituisce elemento essenziale. In questo tipo di operazioni, infatti, la somma erogata non è destinata ad una specifica finalità che il mutuatario è tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante è tenuto a controllare l'utilizzo che ne fa il mutuatario. Occorre altresì precisare che secondo la giurisprudenza più recente della Suprema Corte (Cass. n. 23149/2022) il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge,



né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "*pactum de non petendo*" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "*datio rei*" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa. Alla luce di tale condivisibile principio espresso dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, non può non concludersi per la regolarità del contratto di mutuo fondiario stipulato tra parte opponente e la convenuta e per la conseguente validità ed efficacia della procedura esecutiva azionata e, di conseguenza, per il rigetto delle contestazioni svolte, sul punto, da parte attrice-opponente;

- il motivo di opposizione concernente la presunta nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. in quanto la somma finanziata superava l'80 % del valore degli immobili concessi in garanzia ipotecaria dei mutuatari risulta infondato alla luce dell'orientamento recentemente accolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 33719/2022), le quali hanno affermato che in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito. Qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una



contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario;

- le doglianze relative alla asserita indeterminatezza dell'oggetto del contratto per mancanza del piano di ammortamento, mancata indicazione del regime finanziario di capitalizzazione composta e indeterminatezza sulla composizione della rata sono parimenti infondate. Ai fini della utilizzabilità del contratto di mutuo fondiario quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c., costituisce condizione necessaria e sufficiente che l'erogazione delle somme avvenga con quietanza notarile, in quanto tale quietanza rappresenta la *traditio* delle somme che rappresenta il momento di perfezionamento del contratto reale. La predisposizione di un piano di ammortamento non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Prive di pregio sono le doglianze di parte attrice-opponente afferenti all'illegittimità dell'ammortamento alla francese applicato al mutuo, in quanto implicante una occulta capitalizzazione di interessi e quindi anatocismo illegittimo, e all'incertezza sul tasso da applicare data la divaricazione tra il tasso annuo nominale (TAN) e il tasso annuo effettivo (TAE). Sul punto è dirimente il rilievo che nessuna disposizione normativa impone l'indicazione nel contratto di mutuo con ammortamento alla francese del tasso annuale effettivo. Infatti, l'art. 117 TUB prevede solo che *"nei contratti sia indicato il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora"*. È perciò sufficiente l'indicazione del TAN che, come noto, è sempre inferiore al TAE ogni qualvolta ci sia un piano di ammortamento con periodicità infrannuale, come nel caso di specie. Sul punto non è dirimente neppure il disposto dell'art. 6 della Delibera CICR del 2000. Invero, non può sostenersi che nel piano di ammortamento alla francese ricorra capitalizzazione infrannuale di interessi e quindi vi sia necessità di indicare ai sensi di tale delibera il tasso, rapportato su base annua, che tenga conto degli effetti della capitalizzazione. La questione è stata recentemente decisa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 15139/2024, secondo cui in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. In mancanza di anatocismo, e quindi di capitalizzazione di interessi ai sensi



dell'art. 6 della delibera CICR citata non è quindi dovuta la indicazione del tasso effettivo annuale;

- essendo risultata parte opponente interamente soccombente, le spese di lite devono essere poste a suo carico.

Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze proponeva appello chiedendone l'integrale riforma sulla base delle seguenti censure:

**a) *Erroneità – violazione di legge della sentenza nella parte in cui il giudice non dichiara la carenza di titolarità del diritto di credito in capo alla***

Il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che l'avviso di pubblicazione contenuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ex art. 58 T.U.B. possa costituire prova dell'avvenuta cessione di crediti bancari in blocco, assolvendo, invece, una funzione di mera pubblicità notizia. Occorre, invece, produrre il contratto di cessione. La prova della notificazione della cessione non è sufficiente a dimostrare l'esistenza del diritto di credito fatto valere, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il giudice di prime non ha esaminato attentamente gli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Quanto alla prima cessione, da ad , si tratta di una cessione non totalitaria, bensì di determinate categorie di crediti individuati da una serie di criteri esclusivi a proposito dei quali nulla di più preciso è stato dedotto. Quanto alla seconda cessione, da (incorporante la

) ad , il contenuto della G.U. del 25.11.2014 risulta ancora più astruso e per certi versi indecifrabile, venendo indicati 8 criteri di esclusione ed elencati migliaia di codici incomprensibili che sarebbero riferiti ai rapporti bancari intestati a persone fisiche oggetto di esclusione dalla cessione. L' "estratto di contratto" di cessione prodotto da controparte è pieno di omissis e non fornisce alcuna informazione chiara sui crediti oggetto di cessione; la certificazione notarile in calce a tale documento non ha alcun valore effettivo.

Riguardo alla asserita terza cessione, da e , controparte ha ommesso di produrre qualsivoglia avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il documento prodotto da in allegato alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c. è stato evidentemente ritenuto tardivo e quindi inammissibile. Il documento 15, invece, non ha alcuna attinenza alla presunta cessione di crediti avvenuta tra e , essendo piuttosto inerente ad una cessione intercorsa tra quest'ultima e



Il doc. 17, consistente in una dichiarazione resa da \_\_\_\_\_ nella qualità di procuratrice di \_\_\_\_\_ e, segnatamente, in una attestazione di cessione dei crediti nei confronti della opponente, si risolve in una dichiarazione resa da un terzo estraneo al giudizio che non ha alcun potere di rappresentanza, non essendo stata richiamata né prodotto alcuna procura conferita a \_\_\_\_\_.

Ad ogni modo, la dichiarazione della banca (originaria creditrice) cedente (dichiarazione, dunque, di mera provenienza unilaterale) in ordine alla inclusione, tra i crediti ceduti, di quello oggetto di causa, non ha alcun valore probatorio dirimente e non integra una confessione; essa non può sopperire all'omesso deposito dell'atto di cessione.

Il doc. 16, consistente in "visura camerale \_\_\_\_\_ e ricevuta protocollo", stante le sommarie indicazioni in esso contenute, è irrilevante.

I documenti 18 e 19 ("videata ceri" e "elenco debitori") non sono idonei a provare la cessione del credito. Trattasi di meri files PDF nativi, privi di firme e/o attestazioni e certificazioni, assolutamente non riconducibili alla operazione di cessione. Oltretutto, l'NDG (Numero di Gruppo, utilizzato dalle banche per identificare i clienti e i loro conti) riportato nel doc. 17 non corrisponde a quello presente nei documenti 18 e 19. Un mero elenco indistinto di codici numerici non riferibili ad alcun rapporto bancario in particolare è privo di valenza probatoria.

Il rimando al sito internet \_\_\_\_\_ non può surrogare una prova che dovrebbe essere rigorosamente fornita nelle forme e nei tempi scanditi dal codice di procedura civile (le informazioni in esso contenute potrebbero non essere disponibili in futuro ovvero potrebbero essere oggetto di manipolazione o alterazione; la fruibilità del sito potrebbe non essere assicurata in futuro). Il giudice di prime cure ha dato *tout court* per buono ciò di cui controparte ha semplicemente "dato atto", senza effettuare un'autonoma verifica. L'indicazione di un sito Internet al quale collegarsi per attingere i dati indicativi dei crediti ceduti non è idonea come prova.

La stessa giurisprudenza di legittimità e di merito concernente cessioni effettuate da \_\_\_\_\_ in favore di \_\_\_\_\_ e in favore di \_\_\_\_\_ (cfr. G.U., parte II, n. 93 dell'08.08.2017) conduce a ritenere che controparte, nel caso di specie, non abbia assolto l'onere probatorio su di essa gravante in punto di titolarità dal lato attivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio.

**b) Simulazione – Nullità del mutuo per contrarietà a norme imperative – Difetto di causa in concreto – Concessione abusiva del credito**



Il giudice di prime cure ha omesso di confrontarsi con i motivi di opposizione. È pacifico, in quanto non oggetto di contestazione, che la somma mutuata di € 270.000,00, formalmente concessa ai Sig.ri . e , sia stata in realtà utilizzata, per volontà della stessa banca, per ripianare l'esposizione debitoria in conto corrente della

Come dimostrato dagli ultimi tre bilanci e dal fatto che la stessa sia stata dichiarata fallita appena un anno e mezzo dopo la stipula del contratto di mutuo, la versava in stato di dissesto, circostanza di cui la banca era pienamente consapevole; l'istituto ha agito al di fuori di qualsivoglia pratica di sana e prudente concessione del credito e al di fuori di qualsivoglia regola di correttezza. Il giudice non avrebbe dovuto fermarsi al mero dato oggettivo dell'utilizzo del mutuo per ripianare una esposizione chirografaria, bensì avrebbe dovuto valutare la causa concreta del contratto, chiaramente volto ad aggirare le norme imperative inerenti alla *par condicio creditorum* e ad ottenere una garanzia reale mediante un finanziamento che, non potendo essere concesso alla società, venne solo apparentemente concesso alle persone fisiche che, però, parimenti non potevano essere finanziate.

La Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto la nullità per difetto di causa dell'operazione (non meritevole di tutela) consistente nel concedere un finanziamento per estinguere una precedente posizione/esposizione ricorrendo al modello legale del contratto di mutuo ipotecario al solo fine di costituire una ipoteca a garanzia di preesistenti debiti chirografari. Trattasi di una operazione (il "ripianamento" di un debito a mezzo di un nuovo credito) di natura contabile che non realizza spostamenti di denaro. Dal mutuo di cui è causa le persone fisiche non hanno tratto alcun tipo di beneficio; la banca ha quindi posto in essere una abusiva concessione del credito, da cui discende la nullità del mutuo e delle relative garanzie ipotecarie. La banca ha inteso eludere/aggirare norme di settore poste a presidio dell'ordine generale perseguendo un fine illecito, vietato dall'ordinamento. La Sig.ra e suo marito dovettero sottostare alle imposizioni della banca; ricorre, pertanto, un vizio del consenso (violenza ex art. 1434 c.c.);

**c) Mancata dimostrazione della somma precettata – Indeterminatezza per mancanza del piano di ammortamento – Mancata indicazione del regime finanziario di capitalizzazione composta – Costo occulto – Indeterminatezza sulla composizione della rata e mancata indicazione delle modalità con cui la rata subirà variazioni**

Al contratto di mutuo non era allegato alcun piano di ammortamento, il che rendeva la richiesta di pagamento del tutto oscura e non consentiva al giudice di effettuare un



vaglio sulla correttezza degli importi precettati. Non è dato sapere né la composizione della somma precettata né l'imputazione delle somme già incassate. Non è possibile comprendere la composizione della rata (residuo credito in linea capitale e interessi al tasso originariamente pattuito). L'assenza di prova del credito oggetto del precetto costituisce un vizio originario della procedura esecutiva idonea ad inficiare l'atto di precetto.

Deve dissentirsi dall'interpretazione che il Tribunale ha fornito della sentenza n. 11/2025 del 29.05.2024 delle Sezioni Unite. Tale pronuncia fa espresso riferimento al caso del mutuo bancario a tasso fisso; le Sezioni Unite non sono state chiamate a pronunciarsi con riferimento a piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile, come quello di cui si discute. Inoltre, il mutuo esaminato dalla Sezioni Unite conteneva l'indicazione del TAN e ad esso era allegato un piano di ammortamento. Nel caso di specie si può parlare di "indeterminatezza" dell'oggetto del contratto stante la mancata indicazione del regimento finanziario di capitalizzazione composta.

Si costituiva in giudizio [redacted] e, per essa, quale mandataria, [redacted], contestando i motivi di gravame formulati da [redacted] e chiedendo il rigetto dell'appello *ex adverso* proposto per le seguenti ragioni:

- [redacted] eccepisce in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito. Le eccezioni riguardanti i fatti antecedenti alla cessione intercorsa non sono opponibili al cessionario;
- nel merito, la sentenza del Tribunale di Firenze è precisa nella sua motivazione e non deve essere riformata;
- il primo motivo di appello, rivolto a dimostrare la carenza di titolarità del diritto di credito in capo alla [redacted], è infondato. La legittimazione della odierna appellata risulta chiaramente dalla documentazione prodotta in giudizio (avvisi di cessione in Gazzetta Ufficiale, atto di fusione per incorporazione, visura camerale di [redacted], attestazioni a firma di [redacted] (cc.), dalla quale si evince come il credito nei confronti della Sig.ra [redacted] sia ricompreso nelle cessioni succedutesi nel tempo. Gli adempimenti formali prescritti dalla legge affinché le cessioni/i trasferimenti potessero perfezionarsi sono stati tutti posti in essere.



La decisione del giudice di prime cure, il quale ha ritenuto provata la cessione del credito, è conforme alla recente giurisprudenza in materia, secondo la quale la cessione può essere provata con ogni mezzo.

Ad ogni modo, il giudice non si è basato solo sugli estratti/sugli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, ma anche sulla ulteriore documentazione offerta in comunicazione e, in particolare, sulla dichiarazione della banca cedente. Il doc. 10 indica chiaramente i crediti ceduti. Il doc. 13 è integrato dal doc. 14 nel quale è indicato l'oggetto del contratto di cessione e sono riepilogate le varie fasi delle cessioni. Quanto al doc. 15, la comparsa, con la propria memoria di replica, ha già chiarito l'errore in cui è incorsa nel depositare l'avviso della cessione intercorsa tra . e anziché quello inerente alla cessione intercorsa tra . e .

La dichiarazione della cedente può senz'altro costituire idonea dimostrazione.

Quanto al doc. 18, trattasi della schermata estratta dal sistema C.R. e nel quale è indicato il numero . Tale numero figura anche nel doc. n. 19 dove sono indicate con i numeri . di tutte le posizioni cedute da . a . I numeri . sono diversi dal numero . Erra pertanto controparte nell'affermare che i numeri di cui al doc. 18 e 19 sono i numeri NDG mentre lo ripetiamo sono i numeri .

La documentazione prodotta, fruibile e certa, permette l'identificazione puntuale dei rapporti dedotti nell'operazione di cessione in massa.

La pagina web di cui all'indirizzo

. a differenza di quello che afferma ., è regolarmente funzionante;

- per quel concerne il secondo motivo di appello, deve ribadirsi che le contestazioni ivi mosse non hanno nulla a che vedere con l'attuale titolare del credito, in quanto aventi ad oggetto circostanze riferibili ad un momento anteriore alla cessione del credito.

Comunque: la Sig.ra . è sempre rimaste inerte a fronte di tutte le precedenti iniziative giudiziarie promosse nei suoi confronti; la tesi della simulazione del contratto di mutuo è infondata e priva di supporto probatorio, dal momento che in esso non si fa riferimento e tanto meno si indica lo "scopo" dello stesso; la mancata allegazione del piano di ammortamento è irrilevante ai fini della determinatezza della somma precettata e, inoltre, l'obbligo di allegare il piano di ammortamento sussiste soltanto per i contratti che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso e non per quelli a tasso variabile agganciati all'Euribor; la tesi della invalidità del contratto di mutuo per superamento del limite di



finanziabilità ex art. 38 T.U.B. è stata disattesa dalle Sezioni Unite con recente sentenza; la dedotta indeterminatezza della composizione delle rate del mutuo si fonda su affermazioni non provate e su decisioni dei giudici di merito rispetto alle quali non è chiaro a quali fattispecie si riferiscano.

Alla prima udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c., tenutasi in data 10.09.2025, la Presidente istruttrice formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 *bis* c.p.c., invitando le parti a comunicare la propria adesione o meno cinque giorni prima della successiva udienza, fissata per il 04.11.2025, riservandosi all'esito di provvedere in merito alle richieste istruttorie.

Con note depositate in data 30.10.2025, l'appellante ... dichiarava di non accettare la proposta transattiva/conciliativa formulata dalla Presidente istruttrice.

All'esito della udienza del 04.11.2025, la causa veniva rinviata per discussione orale e successiva pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. alla udienza collegiale del 19.05.2026, con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note conclusionali ex art. 350 *bis* c.p.c. fino a 30 giorni prima.

All'udienza del 19.05.2026 le parti precisavano le proprie conclusioni e discutevano oralmente la causa. La Corte si riservava di depositare la sentenza entro i successivi 30 giorni ai sensi dell'art. 281 *sexies*, ultimo comma, c.p.c.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva come la sentenza n. .../2024 del Tribunale di Firenze non sia stata impugnata laddove il giudice di prime cure ha ritenuto infondato, richiamando in proposito l'intervento delle Sezioni Unite del 2022 (Cass., Sez. Un. civ., sent. 16 novembre 2022, n. 33719), il motivo di opposizione a precetto concernente la presunta nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. (D. Lgs. n. 385/1993).

Passando alla disamina delle censure mosse da ..., si rileva come il primo motivo di appello, inerente alla carenza di titolarità del diritto di credito in capo a ..., sia meritevole di accoglimento.

Secondo la ricostruzione fattuale operata da ..., il credito nascente dal "Contratto di mutuo con garanzia ipotecaria" n. .../1 ... concluso in



data 30.03.2006 tra ... (mutuante) e i Sig.ri ... e ... (mutuatari – datori d'ipoteca), con atto pubblico a rogito del Notaio Dott. ... (Rep. ... – Fasc./Racc. ...) sarebbe stato ceduto:

- anzitutto, da ... ad ... (successivamente fusa per incorporazione in ... i. con efficacia giuridica dall'01.01.2011) nell'ambito di una cessione in blocco *pro soluto* a titolo oneroso di crediti pecuniari (contratto dell'08.05.2008) ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario (cfr. avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte II n. 66 del 05.06.2008);
- in seguito, da ... ad ... nell'ambito di una cessione *pro soluto* di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia e da altri contratti bancari (contratto del 20.11.2014; cfr. avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 139 del 25.11.2014);
- infine, da ... a ..., nell'ambito sempre di una cessione *pro soluto* in blocco di crediti derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche con efficacia dal 14.07.2017.

Oggetto di contestazione da parte di ... non è tanto l'esistenza stessa delle anzidette cessioni, quanto piuttosto l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione.

Ebbene, per consolidata giurisprudenza di legittimità, *«la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta»* (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, ord. 17 settembre 2025, n. 25547 e Cass. civ., Sez. III, sent. 10 febbraio 2023, n. 4277).

La stessa Suprema Corte ha ribadito, anche di recente, che *«l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurre la*



pretesa con certezza tra quelle comprese nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete» (Cass. civ., Sez. I, sent. 24 ottobre 2025, n. 28335). In sostanza, l'avviso pubblicato deve delimitare l'insieme dei rapporti ceduti attraverso parametri oggettivi (importo massimo, arco temporale/periodo di formazione/insorgenza, natura bancaria o finanziaria, classificazione a sofferenza secondo istruzioni di vigilanza ecc.) e deve dunque contenere elementi circostanziati. Premesso che l'odierna appellata non ha prodotto in giudizio i contratti di cessione integrali (soltanto in relazione al contratto di cessione concluso tra [redacted] e [redacted], in data 08.05.2008 e al "Contratto di cessione dei crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130" concluso in data 20.11.2014 tra [redacted] e [redacted] sono stati offerti in comunicazione gli estratti autentici notarili, cfr. doc. 20 allegato alla nota di deposito del 09.09.2021 e doc. 14 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado da [redacted] in data 30.07.2021), si osserva come soltanto in relazione alle prime due operazioni (in ordine cronologico) siano stati effettivamente versati in causa (cfr. doc. 10 e doc. 13 allegati alla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado da [redacted] in data 30.07.2021) gli estratti della Gazzetta Ufficiale recanti gli avvisi di cessione (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II, n. 66 del 05.06.2008 e n. 139 del 25.11.2014). Incorre in errore, invece, il giudice di prime cure (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) laddove identifica il doc. 15 come avviso riguardante la cessione asseritamente intervenuta in data 14.07.2017 tra [redacted] (cedente) e [redacted] (cessionaria). Il documento in questione consiste sì in un avviso di cessione di crediti *pro soluto* ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della L. 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni e dell'art. 58 del T.U. Bancario pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93 dell'08.08.2017, ma attiene ad una diversa cessione, intercorsa, sempre il 14.07.2017, tra [redacted] (cedente) e [redacted] (acquirente-cessionaria). Ritiene questa Corte che il giudice di prime cure, verosimilmente tratto in inganno dalle indicazioni dell'allora parte convenuta-opposta, non abbia vagliato attentamente il contenuto del suddetto documento. È la stessa società odierna appellata ad ammettere, in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c. (depositata in data 04.07.2024) di aver commesso uno sbaglio. In tale atto si legge testualmente: «la comparente precisa che ha depositato come documento



n. 15 la G.U. n. 93 del 8/8/2017. Tale Gazzetta che si deposita integralmente riporta a pag. 10 l'avviso di cessione l. e e riporta a pag. 7 l'avviso di cessione e l. Solo per errore materiale nel depositare l'estratto è stato depositato l'avviso di cui alla pag. 10 invece che quello di cui alla pag. 7».

Il testo integrale della Parte Seconda – Foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 dell'08.08.2017 (allegato per l'appunto alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c.) costituisce un documento prodotto tardivamente, vale a dire successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie, e, come tale, è inammissibile e insuscettibile di essere tenuto in considerazione ai fini della decisione (preme evidenziare che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellata, sub doc. 15 non era stata prodotta la Parte Seconda – Foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 dell'08.08.2017 nella sua interezza/integralità con la sola eccezione della pagina – o delle pagine – contenenti l'avviso della cessione di crediti *pro soluto* tra e bensì semplicemente un estratto dell'anzidetta Gazzetta Ufficiale, estrapolato dal sito ; recante il solo avviso della cessione di crediti *pro soluto* tra e ).

È vero che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere "arricchita" dal rinvio espresso ad un elenco (in cui il singolo credito è individuato, ad esempio, tramite NDG) consultabile *online* su sito *web* al quale si accede mediante *link* (l'art. 58 T.U.B. «certo non impedisce che l'avviso di cessione contenga almeno i criteri volti a circoscrivere il numero dei crediti oggetto di cessione, se non pure, come nella pratica sovente accade, ad identificarli singolarmente, perlopiù a mezzo di link ipertestuali che rinviano alla consultazione di elenchi allegati al contratto di cessione», v. Cass. civ., Sez. I, ord. 24 dicembre 2025, n. 33966), ma, nel caso di specie, in relazione al terzo ed ultimo atto traslativo, intervenuto tra e , manca, in definitiva, in quanto non tempestivamente prodotto, lo stesso avviso di cessione che dia contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi. Questa stessa Corte distrettuale ha ritenuto in più occasioni sufficiente, ai fini della prova dell'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti in blocco, la possibilità, per un pubblico indistinto (compreso lo stesso Giudicante), di accedere ad un sito internet contenente l'elenco di tutti i rapporti oggetto di cessione identificati mediante NDG ovvero con il numero loro assegnato in Centrale Rischi, ma nelle suddette fattispecie l'indirizzo del sito internet era indicato nell'avviso di cessione pubblicato in



Gazzetta Ufficiale regolarmente prodotto in giudizio entro lo spirare dei termini perentori previsti dal Codice di rito (cfr., ex alteris, App. Firenze, Sez. II, sent. 22 luglio 2022, n. 1577: «...l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale parte II, n. 93 dell'8.08.2017 ...indica l'indirizzo del sito internet, al quale può accedere il pubblico indistinto, contenente l'elenco di tutti i rapporti oggetto di cessione, compreso quello di cui è processo. Nello stesso, infatti, si legge testualmente: "i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne fanno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito [redacted] e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto"»; App. Firenze, Sez. II, sent. 11 novembre 2024, n. 1884: «per di più, nell'avviso pubblicato è indicato il link ipertestuale accedendo al quale è possibile rinvenire la specifica delle cessioni, con l'indicazione dell'elenco dei rapporti, indicati con il numero di NDG / codice [redacted], tra i quali rientra quello in esame»; App. Firenze, Sez. II, sent. 16 febbraio 2026, n. 831: «inoltre, l'avviso di cessione pubblicato in G.U. contiene l'indicazione di un link ad un sito internet, cliccando sul quale è possibile per il debitore interessato alla cessione avere conferma dell'inserimento del proprio debito fra quelli ceduti...»; cfr. anche App. Trento, Sez. II, sent. 20 agosto 2025, n. 171, concernente un caso in cui la lista, pubblicata sul sito internet dell'istituto bancario cedente, che elencava analiticamente i crediti ceduti in blocco, era pur sempre citata nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che alla stessa rimandava).

In assenza (quantomeno) dell'avviso di cessione pubblicato nella Parte Seconda – Foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la c.d. catena identificativa dei crediti ceduti a [redacted] risulta priva del suo "anello" iniziale e imprescindibile; tale carenza è dirimente e rende irrilevante l'elenco dei debitori identificati con codice numerico [redacted] seppur prodotto in giudizio dalla società odierna appellata (doc. 19 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado da [redacted] in data 30.07.2021), il quale è documento informatico con estensione .pdf di incerta provenienza e formazione, non contenente riferimenti al sito internet [redacted] nonché privo di sottoscrizione e data (così come lo screenshot, prodotto come doc. 18, che mostrerebbe il riepilogo dei fenomeni segnalati dalla Centrale dei Rischi con riferimento alla posizione dei Sig.ri [redacted]). Neppure può venire in soccorso della società odierna appellata il documento n. 17 prodotto in allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado.



Questa Corte è da tempo orientata nel senso di considerare la univoca dichiarazione di scienza stragiudiziale resa dalla cedente (anche in epoca successiva alla cessione), attestante l'inclusione del credito per il quale è stato intimato il precetto – o, comunque, fatto valere – tra i rapporti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quale elemento probatorio idoneo a dimostrare la titolarità del credito azionato in capo alla cessionaria (cfr., *ex multis*, App. Firenze, Sez. II, sent. 16 febbraio 2026, n. 831, cit., App. Firenze, Sez. I, sent. 13 febbraio 2026, n. 797, App. Firenze, Sez. II, sent. 7 marzo 2023, n. 465; v. anche App. Firenze, Sez. II, sent. 10 giugno 2024, n. 1017: «[I]a dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria (Corte d'appello di Milano del 24 gennaio 2023; analogamente, Corte d'appello di Venezia n. 1104 del 2023)»).

Il doc. 17, tuttavia, non assume alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi di dichiarazione resa non già dalla cedente ( ... ), bensì da

..., nella persona di tale ..., «in nome e per conto» di ...

... Non è dato sapere in quale veste ... abbia reso tale dichiarazione, mancando negli scritti difensivi qualsivoglia deduzione sul punto. Al di là della procura speciale notarile del 07.07.2016 (Notaio Dott. ..., Repertorio n. ..., Raccolta n. 89382) con la quale ... conferisce ad una serie di Dirigenti e Quadri Direttivi di Quarto e Terzo livello, tra cui la sopramenzionata ..., il potere di compiere una serie di atti e di operazioni (attribuendo altresì ai medesimi soggetti potere di rappresentanza e di firma sociale), non è stata offerta in comunicazione una apposita procura rilasciata da ... ad ...

... Quandanche ... avesse svolto il ruolo di *servicer* della cedente ... ai sensi dell'art. 2, commi 3, lett. c), 6 e 6-*bis* della Legge n. 130/1999 (Legge sulla Cartolarizzazione), ella, comunque, sarebbe stata incaricata solamente della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento e non sarebbe stata legittimata a compiere atti dispositivi o anche solo ricognitivi di vicende attinenti alla titolarità di un determinato credito (come quello nei confronti della Sig.ra ...) in capo alla mandante.

Gova infine sottolineare come la Corte Suprema di Cassazione (Cass. civ., Sez. I, ord. 25 agosto 2025, n. 23834) abbia statuito che «il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute» (nel



caso affrontato dal giudice di legittimità, proprio ... si doveva della mancata considerazione della disponibilità della documentazione avente ad oggetto il credito in contestazione).

Per concludere, non ha assolto l'onere di dimostrare la titolarità del credito azionato; il suddetto rilievo assorbe ogni altra questione che ha formato oggetto di opposizione a precetto prima e di motivo di gravame in seguito da parte di

Dunque, in accoglimento del primo motivo di gravame e in totale riforma della sentenza n. }/2024 del Tribunale di Firenze, deve essere accolta l'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta da :

Il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese giudiziali alla stregua dell'esito complessivo della lite. Questa Corte, attesa la soccombenza di l

, per essa, quale mandataria, , ritiene di doverla condannare al rimborso tanto delle spese di lite relative al primo grado di giudizio quanto delle spese di lite relative al presente giudizio di appello, con distrazione delle medesime in favore del difensore/procuratore di i (Avv. Alessio Orsini), dichiaratosi antistatario. Le stesse vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € ed € adozione dei valori minimi attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate e la prossimità del valore della controversia - importo precettato: € 278.186,81 - al limite inferiore dello scaglione di valore di riferimento; escluso il compenso per la fase istruttoria in relazione al solo giudizio di appello).

#### P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto da Silvia Bovani avverso la sentenza n. 2563/2024 del Tribunale di Firenze, che riforma totalmente, decide come di seguito:

- ACCERTA il difetto di titolarità del credito precettato in capo a (e, per essa, quale mandataria, .);
- ACCOGLIE, per l'effetto, l'opposizione proposta da ;
- CONDANNA e, per essa, quale mandataria , al rimborso delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado di giudizio, in € , a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del



compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge, e, per il presente giudizio di appello, in € . . . . . a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge, disponendo, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle medesime in favore del difensore/procuratore di . . . . . Avv. Alessio Orsini, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.

Il Presidente Istruttore/estensore

Dott.ssa Isabella Mariani

**Nota:** La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

AVV. ALESSIO ORSINI

